



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 2138

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione"


Schede di lettura

A.S. n. 2138


DOSSIER - XVII LEGISLATURA

novembre 2015



SERVIZIO STUDI - Ufficio ricerche nel settore della politica estera e della difesa
SERVIZIO AFFARI INTERNAZIONALI
TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)
Dossier n. 248



SERVIZIO STUDI
Dipartimento Affari esteri
Dipartimento Difesa
Tel. 06 6760-4939 - st_affari_esteri@camera.it -  [@CD_Studi](https://twitter.com/CD_Studi)
Progetti di legge n. 373

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 <i>(Europa)</i>	
Scheda di lettura.....	7
Articolo 2 <i>(Asia)</i>	
Scheda di lettura.....	17
Articolo 3 <i>(Africa)</i>	
Scheda di lettura.....	25
Articolo 4 <i>(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, potenziamento dispositivo aeronavale, cessioni)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 5 <i>(Disposizioni in materia di personale)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 6 <i>(Disposizioni in materia penale)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 7 <i>(Disposizioni in materia contabile)</i>	
Scheda di lettura.....	55
Articolo 7-bis <i>(Disposizioni in materia di intelligence)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 8 <i>(Iniziative di cooperazione allo sviluppo)</i>	
Scheda di lettura.....	61
Articolo 9 <i>(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)</i>	
Scheda di lettura.....	67

Articolo 10

(Regime degli interventi)

Scheda di lettura..... 73

Articolo 11

(Copertura finanziaria)

Scheda di lettura..... 79

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Europa)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 25.602.210 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'[articolo 11, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 aprile 2015, n. 43](#), di seguito elencate:

Identico.

a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

b) Joint Enterprise.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 69.466 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit* (IPU), di cui all'[articolo 11, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 aprile 2015, n. 43](#).

3. È autorizzata, a decorrere dal 1

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.309.645 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'[articolo 11, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 aprile 2015, n. 43](#).

4. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 339.840 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX Kosovo) e di euro 16.640 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'[articolo 11, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 aprile 2015, n. 43](#).

5. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 66.961 per la riattivazione della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* (UNFICYP), di cui all'[articolo 11, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 aprile 2015, n. 43](#).

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

6. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 4.213.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*, di cui all'[articolo 11, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 aprile 2015, n. 43](#).

7. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 33.486.740 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, di cui all'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99](#), convertito dalla [legge 4 agosto 2015, n. 117](#).

L'**articolo 1** prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa.

Nello specifico il **comma 1** autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 25.602.210 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei **Balcani** quali da ultimo previste nel comma 1 dell'art. 11 del D.L. 7/2015 e specificatamente:

- la *Multinational Specialized Unit* (MSU),
- la *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO),
- il *Security Force Training Plan* in Kosovo:
- la *Joint Enterprise* Balcani.

Si ricorda che la missione EULEX Kosovo, istituita con l'Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008, modificata e prorogata, da ultimo,

fino al 14 giugno 2016 dalla decisione 2014/349/PESC del Consiglio del 12 giugno 2014, opera nella cornice della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 (la stessa che ha istituito la missione UNMIK), con la quale si è decisa la presenza in Kosovo di una amministrazione civile internazionale incaricata, in una fase finale, di supervisionare il trasferimento dell'autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie a istituzioni create in base a un accordo politico, nonché il mantenimento dell'ordine pubblico con l'istituzione di forze di polizia locali ottenuto dispiegando, nel frattempo, personale internazionale di polizia.

La missione, pertanto, sostiene le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nell'evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione del Paese, supportando, in particolare, lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi giudiziario, di polizia e doganale e favorendo, altresì, l'adesione di tali sistemi alle norme riconosciute a livello internazionale.

L'operazione *Joint Enterprise* comprende le attività di KFOR, MSU, ed i NATO *Head Quarters* di Skopje, Tirana e Sarajevo. Essa è frutto della riorganizzazione della presenza NATO nei Balcani operata alla fine del 2004, che ha determinato l'unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla *Joint Operation Area*).

Le attività di gestione dell'ordine pubblico sono affidate alla missione MSU (*Multinational Specialized Unit*), con sede a Pristina, posta alle dirette dipendenze del comandante di KFOR e composta prevalentemente dal personale dell'Arma dei Carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi.

Il **comma 2** autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 69.466 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione **ALTHEA** dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina - all'interno della quale opera anche la missione IPU (*Integrated Police Unit*), di cui al comma 2 dell'art. 11 del D.L. 7/2015.

La missione dell'UE *ALTHEA* - prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata, dalla risoluzione 2074 (2012) del 14 novembre 2012 - è stata avviata il 2 dicembre 2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR della NATO in Bosnia-Erzegovina, conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza al vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004) di accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato delle Nazioni Unite (Risoluzione n. 1551 del 9 luglio 2004). L'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell'Ufficio dell'Alto rappresentante e dal Processo di stabilizzazione e associazione). Con la risoluzione 2183 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 novembre 2014, è stato confermato il riconoscimento alla missione del ruolo principale per la stabilizzazione della pace sotto gli aspetti militari, da svolgere in collaborazione con il NATO HQ presente a Sarajevo, e il relativo mandato è stato rinnovato per un periodo di dodici mesi, fino all'11 novembre 2015.

Nell'ambito della missione ALTHEA operano forze di polizia ad ordinamento militare, EUROGENDFOR, (*European Gendarmerie Force*), destinate al contrasto alle organizzazioni criminali ed alla sicurezza della Comunità internazionale.

L'Arma dei carabinieri costituisce una componente di tali forze, denominata IPU (*Integrated Police Unit*), con sede a Sarajevo.

Il **comma 3** autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 1.309.645, per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in **Albania** e nei paesi dell'area balcanica, di cui al comma 3 dell'art. 11 del D.L. 7/2015.

I programmi di cooperazione sono svolti nell'ambito del protocollo d'intesa (cosiddetto *Bilaterale Interni*) firmato a Roma il 17 settembre 1997 dai Ministri degli interni italiano e albanese, che prevede l'impegno italiano ad affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione delle strutture di polizia albanesi. Il compito è affidato ad una missione, composta da nuclei distinti: uno centrale, uno di frontiera marittima, e da nuclei territoriali.

Il **comma 4** autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 339.840 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione **EULEX Kosovo** (*European Union Rule of Law Mission in Kosovo*) e di 16.640 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione **UNMIK** (*United Nations Mission in Kosovo*), di cui al comma 4 dell'art. 11 del D.L. 7/2015.

Per ciò che attiene la missione EULEX Kosovo, si veda quanto riportato al commento al comma 1 del presente articolo.

UNMIK (*United Nations Mission In Kosovo*) è stata istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile provvisoria, guidata dalle Nazioni unite, per favorire un progressivo recupero di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione, che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla sanità all'istruzione, dalle banche e finanza alle poste e telecomunicazioni.

Si ricorda che il Segretario generale dell'ONU ha deciso, il 12 giugno 2008, una riconfigurazione di UNMIK, principalmente nel settore del *rule of law* in vista di un passaggio di consegne alla missione EULEX, finalizzato ad un alleggerimento della stessa UNMIK. In seno alla missione è costituita un'unità di *intelligence* contro la criminalità (*Criminal Intelligence Unit - C.I.U.*), di supporto alla Amministrazione Provvisoria, anche per quanto riguarda i conflitti interetnici.

Il **comma 5** autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 66.961 euro per la riattivazione della partecipazione di personale militare alla missione

UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) delle Nazioni Unite a **Cipro**, di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.L. 7/2015.

In relazione al comma in esame si osserva che la disposizione fa correttamente riferimento all'espressione "riattivazione della partecipazione militare" in quanto il comma 5 dell'articolo 11 del decreto legge n. 7 del 2015 ha da ultimo autorizzato la partecipazione italiana fino al 31 marzo 2015.

UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*), autorizzata con le risoluzioni 1251 (1999), 1642 (2005) e 2168 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2234 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza il 29 luglio 2015, che ne ha esteso il mandato fino **al 31 gennaio 2016**, è stata istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 186/1964, in seguito alla rottura dell'equilibrio stabilito a Cipro dalla Costituzione del 1960. L'indipendenza di Cipro fu concessa dall'Inghilterra nel 1960 sulla base di una Costituzione che garantiva gli interessi sia della comunità greca che di quella turco-cipriota. Questo equilibrio si ruppe nel dicembre 1963 e, a seguito dei disordini e delle tensioni fra le due comunità, il Consiglio di Sicurezza decise di costituire l'UNFICYP, una forza di mantenimento della pace con il compito di prevenire gli scontri e di contribuire al ristabilimento dell'ordine e della legalità nell'isola.

A seguito del colpo di stato del luglio 1974 e del successivo intervento militare della Turchia, le cui truppe hanno ottenuto il controllo della parte settentrionale dell'isola, il mandato di UNFICYP è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Forza di espletare nuovi compiti, tra i quali il controllo del cessate il fuoco in vigore "de facto" dall'agosto 1974. La mancanza di un accordo di pace ha reso ancora più difficile lo svolgimento di questo compito, dato che la missione è stata costretta a fronteggiare ogni anno centinaia di incidenti.

Attualmente UNFICYP: investiga e interviene sulle violazioni del cessate il fuoco e dello *status quo*, vigila sulla inviolabilità della zona cuscinetto; coopera con le polizie cipriota e turco-cipriota; si adopera per il ristabilimento della normalità nella zona cuscinetto; svolge attività umanitarie; assiste le due comunità su questioni quali la fornitura di elettricità e di acqua; fornisce assistenza medica di emergenza; consegna la posta e i messaggi della Croce Rossa attraverso le due linee. UNFICYP ha sede a Nicosia.

Nel suo ambito opera UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella "buffer zone".

Il **comma 6** autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 4.213.777 per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione ***Active Endeavour*** nel Mediterraneo, di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.L. 7/2015.

La missione *Active Endeavour* si concretizza nel dispiegamento nel Mediterraneo, a partire dal 9 ottobre 2001, della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED), che è stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord Atlantico del 3 ottobre 2001, relativa all'applicazione dell'articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza degli avvenimenti dell'11 settembre.

Compito della missione è quello di monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione, stabilendo contatti con le navi mercantili che vi transitano. L'operazione è effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale e dei **controlli** antipirateria marittima. Dal 16 marzo 2004 la NATO ha esteso a tutto il Mediterraneo l'area di pattugliamento. Nel gennaio 2005, a seguito dell'integrazione nella NRF (NATO *Response Force*) la STANAVFORLANT e la STANAVFORMED sono state rispettivamente rinominate SNMG-1 (*Standing NRF Maritime Group 1*) e SNMG-2 (*Standing NRF Maritime Group 2*).

Il **comma 7** autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 33.486.740 per la partecipazione di personale militare all'operazione militare nell'unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata **EUNAVFOR MED**, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 99 del 2015. Il richiamato decreto legge ha, in particolare, autorizzato, limitatamente al periodo 27 giugno-30 settembre 2015, la spesa di 26 milioni di euro (reperiti a valere sul fondo missioni per 19 milioni e sui rimborsi ONU per 7 milioni) per la partecipazione di 1.020 unità di personale militare - oltre all'impiego di mezzi navali (la portaerei *Cavour* e un sommergibile di classe *Todaro*) e mezzi aeromobili -, alla richiamata operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale.

In relazione alla missione in esame il Consiglio affari esteri dell'UE, nella riunione del 22 giugno 2015, ha deciso l'avvio dell'operazione navale militare, denominata EUNAVFOR MED, volta a contribuire a smantellare le reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale. La missione - condotta nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) - è stata approvata dal Consiglio affari del 18 maggio 2015 con la decisione 2015/778, sulla base del mandato conferito dal Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015. La missione consente di adottare misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in conformità del diritto internazionale applicabile, incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Oltre all'Italia, partecipano alla missione i seguenti 21 Stati membri: Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Il comando operativo di EUNAVFOR MED ha sede a Roma e comandante dell'operazione è stato nominato l'ammiraglio di divisione Enrico Credendino. La missione ha una durata iniziale di 2 mesi per la fase preparatoria e 12 mesi per quella operativa.

La missione EUNAVFOR MED è condotta in 3 fasi:

in una prima fase, sostiene l'individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta d'informazioni e il pattugliamento in alto mare conformemente al diritto internazionale;

in una seconda fase,

a) procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dal diritto internazionale applicabile, in particolare UNCLOS e protocollo per combattere il traffico di migranti;

b) conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di tale Stato, di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani;

in una terza fase, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, adotta tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e relativi mezzi, anche eliminandoli o rendendoli inutilizzabili, che sono sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, nel territorio di tale Stato, alle condizioni previste da detta risoluzione o detto consenso.

Per la piena operatività della missione nella seconda parte della seconda fase (v. sopra punto b) e nella terza fase è necessario un mandato internazionale attraverso una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Il controllo politico e la direzione strategica della missione è esercitato dal Comitato politico di sicurezza, organo preparatorio del Consiglio per le materie relative alla della politica estera e di sicurezza comune e della politica sicurezza e di difesa comune

Il Consiglio affari generali del 14 settembre 2015 ha adottato una valutazione positiva sulla sussistenza delle condizioni per passare alla prima parte della seconda fase in alto mare dell'EUNAVFOR MED, in quanto l'operazione navale ha raggiunto tutti gli obiettivi militari relativi alla prima fase, incentrati sulla raccolta e l'analisi di informazioni e intelligence.

Il 16 settembre 2015 si è svolta a Bruxelles la conferenza per la generazione delle forze volta a definire il contributo degli Stati partecipanti per la seconda fase della missione.

Nella prima fase la missione sono state impiegate: la portaerei italiana Cavour in qualità di nave ammiraglia dell'operazione navale, 8 unità navali, 12 unità aeree, con l'ausilio di circa mille uomini.

Il 28 settembre 2015 il Comitato politico e di sicurezza dell'UE ha deciso di avviare la prima parte della seconda fase (v. sopra punto a) a partire dal 7 ottobre 2015 ed ha approvato delle regole di ingaggio.

Il Comitato politico ha, inoltre, deciso, di ribattezzare l'operazione EUNAFOR Med "Sophia" dal nome di una bambina nata sulla nave militare tedesca Schleswig-Holstein, nel corso di una operazione di soccorso effettuata il 22 agosto scorso.

La transizione alle fasi successive sarà oggetto di una ulteriore valutazione da parte del Consiglio dell'UE e decisione del Comitato politico e di sicurezza.

La missione coopera con le pertinenti autorità degli Stati membri ed è previsto prevede un meccanismo di coordinamento con le agenzie dell'Unione Frontex, Europol, Eurojust, Ufficio europeo di sostegno all'asilo e le altre missioni PSDC.

L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione è stato stimato pari a 11,82 milioni di EUR.

L'Italia contribuisce, in particolare, mettendo a disposizione:

1. il quartier generale operativo UE in Roma;
2. la portaerei Cavour con alcuni aeromobili imbarcati;
3. un dispositivo aeronavale composto da un sommergibile, due velivoli a pilotaggio (MQ-1 e MQ-9) remoto;
4. supporti sanitari imbarcati e a terra;
5. risorse logistiche nelle basi di Augusta, Sigonella e Pantelleria

Da ultimo lo scorso 9 ottobre il Consiglio di Sicurezza ha votato quasi all'unanimità l'autorizzazione all'uso della forza nelle operazioni militari al largo della Libia contro il

traffico illegale di migranti. La risoluzione 2240/2015 è stata infatti votata da tutti i membri permanenti e non permanenti del CdS, a eccezione del Venezuela che si è astenuto. La Risoluzione ONU 2240-2015 è adottata sotto il vigore del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, che autorizza l'uso della forza in caso di minaccia militare e non militare alla sicurezza nazionale di uno Stato membro, consentendo tutte l'adozione delle azioni militari (articolo 42) e non militari (articolo 41) per porre fine a questa minaccia. La risoluzione non autorizza azioni in acque territoriali libiche o sulla costa, azioni previste invece nella terza fase dell'operazione.

Articolo 2
(Asia)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

- | | |
|--|---------------------|
| <p>1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 58.617.770 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.</p> | <p>1. Identico.</p> |
| <p>2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 5.982.563 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.</p> | <p>2. Identico.</p> |
| <p>3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 166.505 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.</p> | <p>3. Identico.</p> |
| <p>4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa</p> | <p>4. Identico.</p> |

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

di euro 42.820.407 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 583.037 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 30.550 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 50.930 per la proroga della

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro **626.977** per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

6. Identico.

7. Identico.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 17.723 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS).

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 64.987.552 per la proroga della partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, di cui all'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

8. Identico.

9. Identico.

L'**articolo 2** prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia.

Nello specifico il **comma 1** dell'articolo in esame autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 58.617.770 per la partecipazione di personale militare alla nuova missione NATO in Afghanistan denominata ***Resolute Support Mission***, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2189/2014 e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui al comma 1 dell'art. 12 del D.L. 7/2014.

La missione *Resolute Support Mission* (RSM) subentra, dal 1° gennaio 2015, alla missione ISAF, chiusa al 31 dicembre 2014, per lo svolgimento di attività di

formazione, consulenza e assistenza a favore delle forze di difesa e sicurezza afgane e delle istituzioni governative. L'avvio della nuova missione, su invito del governo afgano, riflette gli impegni assunti dalla NATO ai vertici di Lisbona (2010), Chicago (2012) Newport in Galles (2014), appoggiati dalla risoluzione 2189 (2014), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 dicembre 2014, che ha sottolineato l'importanza del continuo sostegno internazionale per la stabilizzazione della situazione in Afghanistan e l'ulteriore miglioramento della funzionalità e capacità delle forze di difesa e sicurezza afgane, per consentire loro di mantenere la sicurezza e la stabilità in tutto il paese. Il piano di funzionamento della missione è stato approvato dai ministri degli esteri della NATO alla fine di giugno 2014. I termini e le condizioni in cui le forze della NATO sono schierate in Afghanistan nell'ambito della missione, così come le attività che potranno svolgere sono definiti dallo *Status of Forces Agreement* (SOFA), firmato a Kabul il 30 settembre 2014 dal Presidente della Repubblica islamica dell'Afghanistan e dall'Alto rappresentante civile della NATO in Afghanistan e ratificato dal Parlamento afgano il 27 novembre 2014. A sostegno della missione sono schierate circa 13.000 unità provenienti da Paesi NATO e da ventuno Paesi *partner*. La missione è progettata per operare con una sede centrale, a Kabul, e quattro sedi territoriali, a Mazar i Sharif, Herat, Kandahar e Jalalabad.

La missione EUPOL *Afghanistan*, è stata a sua volta istituita dall'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007, riconfigurata dalla decisione 2010/279/PESC del Consiglio del 18 maggio 2010 e, in ultimo, modificata e prorogata, fino al 31 dicembre 2016, dalla decisione 2014/922/PESC del Consiglio del 17 dicembre 2014, persegue i seguenti obiettivi:

1. sostenere le autorità afgane nell'ulteriore evoluzione verso un servizio di polizia civile efficace e responsabile, che sviluppi interazioni efficaci con l'intero settore della giustizia, nel rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti delle donne;
2. operare a favore di una transizione graduale e sostenibile, salvaguardando i risultati già raggiunti

Per conseguire tali obiettivi, alla missione sono assegnati i seguenti compiti:

- assistere il governo afgano nel fare progredire la riforma istituzionale del ministero dell'interno e nel dare sviluppo ed attuazione coerente alle politiche e alla strategia per un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, compresa l'integrazione di genere, specie per quanto riguarda la polizia (civile) afgana in uniforme e quella anticrimine;
- assistere il governo afgano nell'accrescere il livello di professionalità della Polizia nazionale afgana (ANP), in particolare sostenendo il reclutamento, il mantenimento e l'integrazione sostenibili degli agenti di polizia di sesso femminile, lo sviluppo delle infrastrutture nel campo della formazione e potenziando le capacità nazionali di elaborazione e svolgimento di attività di formazione;
- sostenere le autorità afgane nel dare ulteriore sviluppo ai collegamenti tra la polizia e il settore più vasto dello stato di diritto e assicurare l'adeguata interazione con l'intero sistema giudiziario penale;
- migliorare la coesione e il coordinamento tra attori internazionali e continua ad adoperarsi per lo sviluppo di strategie per la riforma della polizia, in particolar modo attraverso il Consiglio internazionale di coordinamento delle forze di polizia (IPCB), in stretto coordinamento con la comunità internazionale e mediante una permanente cooperazione con i partner principali.

L'EUPOL *Afghanistan*, si compone di un comando avente sede a Kabul e opera a stretto contatto, in coordinamento e in cooperazione con il governo afgano e gli attori internazionali interessati, ove opportuno, tra cui la *Resolute Support Mission* condotta dalla NATO, la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) e gli Stati terzi attualmente impegnati nella riforma di polizia in Afghanistan. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della *Afghan National Police* (ANP) e dell'*Afghan National Civil Order Police* (ANCOP).

Il **comma 2** autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 5.982.563 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa e per esigenze connesse con le missioni in **Asia e in Medio Oriente**, di cui all'articolo 12, comma 2 del D.L. 7/2015.

Il **comma 3** autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 166.505 euro per l'impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in **Asia e in Medio Oriente**, di cui al comma 3 dell'articolo 12 del D.L. 7/2015.

Il **comma 4** autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 42.820.407 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione **UNIFIL** in Libano, (*United Nations Interim Force in Lebanon*) - ivi incluso l'impiego delle unità navali della *UNIFIL Maritime Task Force* - e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle Forze armate di cui al comma 4 dell'articolo 12 del D.L. 7/2015.

Si ricorda che la missione UNIFIL, riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006, prorogata, da ultimo, fino al 31 agosto 2016, dalla risoluzione 2236 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza il 21 agosto 2015 ha il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (*Maritime Task Force*), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal *Department of Peacekeeping Operations* delle Nazioni Unite.

Il **comma 5, come modificato dalla Camera**, autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di **euro 626.977** - anziché di euro 583.037, come originariamente previsto - per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione **TIPH2** (*Temporary International Presence in Hebron*) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento

delle forze di sicurezza palestinesi, di cui al comma 5 dell'articolo 12 del D.L. 7/2015.

La missione TIPH 2 (*Temporary International Presence in Hebron*) è stata istituita con il protocollo del 15 gennaio 1997 sottoscritto da Israele e Autorità palestinese, concernente il ritiro di Israele dalla zona di Hebron.

Il **comma 6** autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 30.550 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah **EUBAM Rafah** (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*) di cui al comma 6 dell'articolo 12 del D.L. 7/2015.

EUBAM Rafah, stabilita dall'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005 è stata prorogata, fino al 30 giugno 2016, dalla decisione 2015/1065/PESC del Consiglio del 2 luglio 2015, assunta a seguito delle raccomandazioni espresse in tal senso dal Comitato politico e di sicurezza, nella considerazione che la missione viene condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del Trattato.

EUBAM Rafah scaturisce da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 tra l'Autorità Palestinese ed Israele, che comprende due accordi denominati *Agreement on Movement and Access* e *Agreed Principles for Rafah Crossing*, al momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la Cisgiordania.

La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (*Rafah Crossing Point – RCP*) con l'Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo essere stato chiuso all'atto del ritiro israeliano dalla striscia di Gaza. Il contingente, non armato, ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi sopra richiamati.

Secondo la relazione illustrativa, la missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità Nazionale Palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.

Il **comma 7** autorizza per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 50.930 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) in Palestina, di cui al comma 7 dell'articolo 12 del D.L. 7/2015.

La missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*), è stata istituita dal Consiglio europeo con l'azione comune 2005/797/PESC

del 14 novembre 2005, riconfigurata, da ultimo, e prorogata fino al 30 giugno 2016 dalla decisione 2015/1064/PESC del Consiglio del 2 luglio 2015. Scopo dell'EUPOL COPPS è contribuire all'istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione europea e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese (PCP) nell'attuazione del programma di sviluppo della polizia fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero; coordina e agevola l'assistenza dell'Unione europea e degli Stati membri e, se richiesto, l'assistenza internazionale alla PCP; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia; dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da paesi terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

Il **comma 8** autorizza per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 17.723 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione missione **EUPOL COPPS** (European Union Police Mission for the Palestinian Territories),

Il **comma 9** autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 64.987.552 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del **Daesh** di cui al comma 9 dell'articolo 12 del D.L. 7/2015.

La *Coalition of the willing* per la lotta contro il *Daesh* si è costituita a seguito della Conferenza internazionale per la pace e la sicurezza in Iraq, tenutasi a Parigi il 15 settembre 2014, con l'obiettivo di fermare l'organizzazione terroristica che sta compiendo stragi di civili e di militari iracheni e siriani caduti prigionieri. Nel documento conclusivo della Conferenza internazionale, nell'individuare nell'ISIL una minaccia non solo per l'Iraq, ma anche per l'insieme della comunità internazionale, è stata affermata l'urgente necessità di un'azione determinata per contrastare tale minaccia, in particolare, adottando misure per prevenirne la radicalizzazione, coordinando l'azione di tutti i servizi di sicurezza e rafforzando la sorveglianza delle frontiere. In ordine alle minacce alla pace e sicurezza causate da atti terroristici internazionali, tra cui quelli perpetrati dall'ISIL, sono intervenute le risoluzioni 2170 (2014) e 2178 (2014), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, il 15 agosto 2014 e il 24 settembre 2014 richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2199 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 febbraio 2015, che hanno riaffermato la necessità di combattere con ogni strumento, in conformità con la carta delle Nazioni Unite e con l'ordinamento internazionale, le minacce alla pace internazionale e alla sicurezza causate da atti terroristici.

La relazione illustrativa allegata al decreto-legge in esame rileva che l'Italia partecipa alla coalizione in attuazione delle "in attuazione delle risoluzioni n. 7-00456 delle Commissioni riunite III Esteri e IV Difesa della Camera dei deputati e n. 34 Doc. XXIV delle Commissioni riunite 3ª Esteri e 4ª Difesa del Senato in data 20 agosto 2014 e in

linea con le comunicazioni del Governo sulle misure di contrasto al terrorismo del Daesh rese in data 20 agosto, 16 ottobre, 20 novembre, 17 dicembre 2014, 19 marzo 2015 e 29 luglio 2015. “Il dispositivo nazionale messo a disposizione della Coalizione prevede una componente aerea, con connessa cellula di supporto a terra, con compiti di ricognizione e rifornimento in volo, nonché un contingente di personale, comprensivo di n. 100 unità appartenenti all’arma dei carabinieri, per le attività di addestramento e di assistenza per il controllo del territorio a favore delle forze speciali irachene e delle unità regolari del Governo regionale del Kurdistan iracheno, nonché personale di staff presso vari comandi della Coalizione”.

Articolo 3 *(Africa)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 13.620.228 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata *Atalanta*, di cui all'[articolo 13, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 aprile 2015, n. 43](#).

Identico.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 7.566.838 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM *Somalia* e EUCAP *Nestor* e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'[articolo 13, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 aprile 2015, n. 43](#).

3. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 821.779 per la

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate *EUCAP Sahel Niger*, *EUTM Mali* ed *EUCAP Sahel Mali*, di cui all'[articolo 13, comma 5, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 aprile 2015, n. 43](#).

L'**articolo 3** reca le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Africa.

In particolare, il **comma 1** autorizza, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, la spesa 13.620.228 euro per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare *Atalanta* dell'Unione Europea al largo delle coste della Somalia, di cui al comma 3 dell'articolo 13 del D.L. 7/2015.

La missione *Atalanta* di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008, come da ultimo modificata e prorogata, fino al 12 dicembre 2016, dalla decisione 2014/827/PESC del Consiglio del 21 novembre 2014 è stata istituita allo scopo di contribuire alla deterrenza e repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata commessi a largo delle coste della Somalia. L'operazione militare - condotta a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851(2008) e 2125 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, in ultimo, dalla risoluzione 2184 (2014) del 12 novembre 2014 – ha il compito di svolgere attività di prevenzione e contrasto degli atti di pirateria ed è condotta in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, al fine di contribuire:

- a) alla protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo del territorio somalo;
- b) alla sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le acque territoriali giudicate rischiose per le attività marittime;

c) all'uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria;

d) alla possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e la possibilità di sequestrare le navi di pirati o di rapinatori, le navi catturate a seguito di pirateria o rapina nonché di requisire i beni che si trovano a bordo di tali navi.

La zona delle operazioni è costituita dal territorio costiero e dalle acque interne della Somalia e dalle aree marittime al largo delle coste somale e dai paesi vicini nella regione dell'Oceano indiano. Tale area è stata estesa dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio dell'Unione europea nel senso di consentire, in presenza di determinate condizioni, azioni anche a terra (limitatamente a una definita fascia costiera).

L'operazione *Atalanta*, inizialmente posta in essere per la durata di dodici mesi, a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, avvenuta il 13 dicembre 2008, si è vista prorogato più volte il mandato.

In relazione alla missione in esame si segnala che in sede di conversione del decreto legge n. 7 del 2015 la Camera ha approvato un emendamento, attualmente corrispondente al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del D.L. n. 7 del 2015, in forza del quale "Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India".

Al riguardo, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame si legge che "Sulla effettiva partecipazione italiana alla missione, a far data dal 1° ottobre 2015, incide l'indicazione, posta dal Parlamento all'articolo 13, comma 3, secondo periodo del decreto legge n. 7 del 2015 secondo cui (...). A tal riguardo, - come peraltro già motivatamente comunicato dal Governo alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) del Senato della Repubblica nella seduta del 6 ottobre 2015 nell'ambito delle comunicazioni sullo stato delle missioni in corso e gli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione si è ritenuto di inserire nel testo del presente decreto legge la proroga della partecipazione del personale militare italiano alla missione *Atalanta*".

Il **comma 2** autorizza per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 7.566.838 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e *EUCAP Nestor* ed alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, già autorizzate dal comma 4 dell'articolo 13 del D.L. 7/2015.

La missione *EUTM Somalia (European Union Training mission Somalia)*, di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010, modificata e prorogata, in ultimo, fino al 31 dicembre 2016, dalla decisione 2015/441

PESC del Consiglio del 16 marzo 2015, è volta a contribuire al rafforzamento del governo federale di transizione somalo (GFT), affinché diventi un governo funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione si prefigge l'obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all'offerta di una formazione militare specifica, comprendente un'adeguata formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali, e al sostegno alla formazione fornita dall'Uganda, destinata a duemila reclute somale addestrate fino al livello di plotone incluso. La missione opera in stretta cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite e con la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di formazione si svolgono essenzialmente in Uganda. Una componente di tale missione è inoltre insediata a Nairobi.

La missione *EUCAP Nestor (European Union regional maritime Capacity Building)*, di cui alla decisione 2012/389/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 16 luglio 2012, in ultimo modificata e prorogata, fino al 12 dicembre 2016, dalla decisione 2014/485/PESC del Consiglio del 22 luglio 2014, ha l'obiettivo di assistere lo sviluppo nel Corno d'Africa e negli Stati dell'Oceano Indiano occidentale di una capacità autosufficiente per il costante rafforzamento della loro sicurezza marittima, compresa la lotta alla pirateria, e della *governance* marittima. Si tratta di una missione civile, condotta nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), rafforzata con *expertise militare* ed è concepita come complementare alle missioni EUNAVFOR Atalanta e alla EUTM Somalia.

L'EUCAP Nestor ha la focalizzazione geografica iniziale su Gibuti, Kenya, Seychelles e Somalia ed è altresì dispiegata in Tanzania, su invito delle relative autorità. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo *L'EUCAP Nestor* svolge i seguenti compiti: aiutare le autorità nella regione a conseguire l'efficiente organizzazione delle agenzie per la sicurezza marittima che svolgono la funzione di guardia costiera; fornire corsi di formazione e competenze di formazione per rafforzare le capacità marittime degli Stati nella regione, inizialmente Gibuti, il Kenya e le Seychelles, al fine di conseguire l'autosufficienza in materia di formazione; aiutare la Somalia a sviluppare una propria capacità di polizia costiera di terra sostenuta da un quadro giuridico e normativo completo; individuare le principali carenze di capacità delle attrezzature e fornire assistenza nell'affrontarle; fornire assistenza nel rafforzare la legislazione nazionale e lo stato di diritto tramite un programma di consulenza giuridica a livello regionale e consulenza giuridica per sostenere la redazione della normativa sulla sicurezza marina e della legislazione nazionale connessa; promuovere la cooperazione regionale fra le autorità nazionali preposte alla sicurezza marina; rafforzare il coordinamento regionale nel settore dello sviluppo delle capacità marittime; fornire consulenza strategica tramite l'assegnazione di esperti a amministrazioni chiave; attuare i progetti della missione e coordinare le donazioni; elaborare e attuare una strategia di informazione e comunicazione a livello regionale.

La task force interforze è attualmente costituita da 135 unità, necessarie per il funzionamento della base, per il completamento dei lavori infrastrutturali e per profili di sicurezza; a regime sarà ridotta a sole 63 unità.

Il **comma 3** autorizza per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di euro 821.779 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (*United Nations*

Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP *Sahel Niger* e EUTM Mali, nonché per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Mali, di cui comma 5 dell'articolo 13 del D.L. 7/2015.

La missione MINUSMA, istituita dalla risoluzione 2100 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 aprile 2013 e in ultimo prorogata, fino al 30 giugno 2016, dalla risoluzione 227 (2015), adottata dal Consiglio di sicurezza il 29 giugno 2015, ha il seguente mandato:

- conseguire la stabilizzazione dei principali centri abitati, in particolare nel nord del Mali;
- sostenere le autorità di transizione del Mali per il ristabilimento dell'autorità dello Stato in tutto il paese (attraverso la ricostruzione del settore della sicurezza, in particolare la polizia e la gendarmeria, così come dello stato di diritto e della giustizia, l'attuazione di programmi per il disarmo, la smobilitazione e reintegrazione degli ex combattenti e lo smantellamento delle milizie e gruppi di auto-difesa, in coerenza con gli obiettivi di riconciliazione e tenendo in considerazione le esigenze specifiche dei bambini smobilitati) e per l'attuazione della *road map* di transizione verso il pieno ripristino dell'ordine costituzionale, della *governance* democratica e dell'unità nazionale in Mali, (attraverso un dialogo politico nazionale inclusivo e di riconciliazione, la promozione della partecipazione della società civile, comprese le organizzazioni femminili, l'organizzazione e lo svolgimento di elezioni politiche trasparenti inclusive e libere);
- proteggere la popolazione civile sotto minaccia imminente di violenza fisica, le donne e bambini colpiti dai conflitti armati, le vittime di violenza sessuale e di violenza di genere nei conflitti armati, il personale le installazioni e le attrezzature delle Nazioni Unite, per garantire la sicurezza e la libertà di movimento;
- promuovere il riconoscimento e la tutela dei diritti umani;
- dare sostegno per l'assistenza umanitaria;
- operare per la salvaguardia del patrimonio culturale;
- realizzare azioni a sostegno della giustizia nazionale e internazionale per il perseguimento dei crimini di guerra e contro l'umanità.

L'*EUCAP Sahel Niger (European Union Capacity Building in Sahel)*, è stata istituita dalla decisione 2014/219/PESC del Consiglio UE in data 15 aprile 2014, inizialmente per un termine di 24 mesi: si tratta di una missione civile a sostegno delle forze di sicurezza interna maliane -ovvero polizia, gendarmeria e guardia nazionale. L'obiettivo della missione è contribuire al ripristino e al mantenimento dell'ordine costituzionale e democratico nonché delle condizioni per una pace duratura in Mali, anche attraverso una efficace ristrutturazione amministrativa che accresca l'efficienza e il prestigio dello Stato.

La missione dell'UE in Mali (EUTM Mali, *EU Training mission in Mali*) è stata istituita con decisione 2013/34/PESC del Consiglio del 17 gennaio 2013 modificata dalla decisione 2014/220/PESC del Consiglio del 15 aprile 2014, con termine al 18 maggio 2016, per perseguire l'obiettivo di fornire addestramento e consulenza militare alle forze armate del Mali al fine di migliorare la loro capacità militare e la loro efficienza

operativa. La missione, dispiegata il 18 febbraio 2013, si adopera inoltre per migliorare il funzionamento delle catene di comando logistica e operativa dell'esercito. Persegue anche l'obiettivo di aiutare l'esercito maliano a migliorare la gestione delle risorse umane e le capacità in materia di addestramento. Non è coinvolta in azioni di combattimento. Il quartiere generale dell'EUTM Mali è situato a Bamako, mentre l'addestramento avviene a Koulikoro, a nord-est di Bamako. Il mandato della missione ha una durata di 15 mesi. L'operazione prevede il dispiego di circa 200 istruttori, nonché personale di supporto per la missione e personale adibito alla protezione (550 persone). È stata istituita dalla decisione 2014/219/PESC del Consiglio UE in data 15 aprile 2014, inizialmente per un termine di 24 mesi: si tratta di una missione civile a sostegno delle forze di sicurezza interna maliane -ovvero polizia, gendarmeria e guardia nazionale. L'obiettivo della missione è contribuire al ripristino e al mantenimento dell'ordine costituzionale e democratico nonché delle condizioni per una pace duratura in Mali, anche attraverso una efficace ristrutturazione amministrativa che accresca l'efficienza e il prestigio dello Stato.

Articolo 4

(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, potenziamento dispositivo aeronavale, cessioni)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 13.726.541 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

Identico.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.400.000 per il mantenimento del dispositivo informativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'[articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124](#).

3. È autorizzata, a decorrere dal 1 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 24.497.826 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del [decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 aprile 2015, n. 43](#).

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:

a) euro 1.102.500, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN;

b) euro 72.000, per la cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica d'Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P.

5. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti cessioni a titolo gratuito:

a) materiali di ricambio per velivoli F-16, dichiarati fuori servizio, alla Repubblica Araba d'Egitto;

b) n. 3 elicotteri A109 modello AII, dichiarati fuori servizio, all'Uganda.

6. La cessione, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan di n. 100 veicoli M113, già autorizzata dall'articolo 4, comma 3, lettera b), del [decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 ottobre 2014, n. 141](#), può essere effettuata nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4** prevede le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali.

Il **comma 1** autorizza, per l'anno 2015, la spesa di euro 13.726.541 per la stipula dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

La relazione illustrativa precisa che riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali, occorre considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Quanto alle spese relative alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell'effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.

Si ricorda che l'art. 14, comma 1 del D.L. 7/2014 autorizzava per l'anno 2015 una spesa di 73.457.600 euro.

Il **comma 2** autorizza per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 1.400.000 euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE.

Il **comma 3** autorizza per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 24.497.826 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e di sicurezza nel Mediterraneo centrale in relazione a straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legge n. 7 del 2015.

In relazione alla disposizione in esame si osserva che nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 7 del 2015 è stato inserito nel testo del provvedimento l'attuale comma 3-bis dell'articolo 5 che autorizza, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale.

Il relazione al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge in esame la relazione illustrativa fa presente che a fronte del grave deterioramento del quadro di sicurezza determinato dalla crisi libica "risulta necessario adottare misure per assicurare la tutela degli interessi nazionali esposti ai maggiori rischi connessi con l'avanzata della minaccia terroristica".

Si ricorda, inoltre, che il richiamato comma 5 – bis dell'articolo 45 del decreto legge n. 7 del 2015, prevede che al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorità giudiziaria possa affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore.

Il **comma 4** autorizza, per l'anno 2015, le seguenti spese:

- euro 1.102.500, per la cessione a titolo gratuito alla Repubblica d'Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN:
- euro 72.000 per la cessione a titolo gratuito euro 795.000 per la cessione a titolo gratuito alla repubblica d'Albania di materiali di ricambio per veicoli VM90P.

A sua volta il **comma 5** autorizza, per l'anno 2015, la cessione a titolo gratuito di materiali di ricambio per velivoli F-16 dichiarati fuori servizio alla Repubblica Araba d'Egitto e di n. 3 elicotteri A109 modello AII, dichiarati fuori servizio all'Uganda.

Il comma 6 dispone, infine, che la cessione a titolo gratuito alla Repubblica islamica del Pakistan di 100 veicoli MI113, già autorizzata dall'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 109 del 2014, può essere effettuata nell'anno 2015 a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5
(Disposizioni in materia di personale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della [legge 3 agosto 2009, n. 108](#), e l'[articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 dicembre 2009, n. 197](#).

Identico.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della [legge 3 agosto 2009, n. 108](#), è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

a) missione *Resolute Support* ed EUPOL Afghanistan, personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, missione UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

libanesi, missione di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh*: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

c) missioni EUTM *Somalia*, EUCAP *Nestor*, EUCAP *Sahel Niger*, MINUSMA, EUTM *Mali*, EUCAP *Sahel Mali*, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;

d) nell'ambito della missione EUTM *Somalia*, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles;

e) nell'ambito della missione EUNAVFOR MED, per il personale impiegato a New York e a Tunisi presso organismi internazionali: diaria prevista con riferimento, rispettivamente, agli Stati Uniti d'America-New York e alla Repubblica tunisina.

Testo del decreto-legge
_____Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. Al personale impiegato nelle missioni *Active Endeavour*, EUNAVFOR MED e *Atalanta* e nelle attività di cui all'articolo 4, comma 3, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'[articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171](#), e ai limiti orari individuali di cui all'[articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231](#). Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'[articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007](#).

L'**articolo 5** reca talune disposizioni concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina penalistica.

A tal fine, il **comma 1** dispone l'applicazione delle seguenti disposizioni normative:

- art. 3, commi da 1 a 5, 8 e 9 della legge 3 agosto 2009, n. 108;
- art. 3, comma 6 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152.

Si illustra, a seguire, il contenuto dei citati provvedimenti normativi, iniziando dai commi 1-9 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali dal 1° luglio al 31 ottobre 2009.

Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 (di seguito illustrato), in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio

aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

In particolare:

- la lettera *a)* prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX *Kosovo*, *Security Force*, *Training Plane*, *Joint Enterprise*, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;
- la lettera *b)* quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell'unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l'indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;
- la lettera *c)* prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina;
- la lettera *d)* dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l'indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;
- la lettera *e)* prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;
- la lettera *f)* stabilisce che l'indennità di missione, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, sia corrisposta nella misura del 98 per cento, ovvero intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, qualora tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all'estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l'indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che

militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del Ministero degli Affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun Paese.

In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E' poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell'area balcanica, l'articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell'Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E' stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l'euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

Il successivo comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all'indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero, ma ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 28 tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell'anno 2006 attraverso l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78¹ ha disposto (con l'art. 6, comma 12) che le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 sopra citato non siano più dovute e che tuttavia la predetta disposizione non si applichi alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Il comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applichino il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642² (le cui disposizioni sono state riassetate nell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

L'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare prevede al comma 1 che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisca oltre allo stipendio o la paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, anche (lett. a)) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione, nonché le ulteriori indennità che possano spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. La lettera b) dello stesso comma 1 prevede che al citato personale militare possa essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L'articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta

¹ D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*.

² Recante *"Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali"*. Questo provvedimento è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 489, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

Il comma 5 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

Il comma 6 dell'articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante "*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*", e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al "*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78*", e successive modificazioni. (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1209, 1273, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del citato codice dell'ordinamento militare).

Il comma 7 dell'articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ora articolo 890 del citato codice dell'ordinamento militare), possano essere richiamati in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, cioè nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di

consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

Il comma 8 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

Da ultimo, il comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti provvedimenti di proroga riguardano, in particolare, l'indennità di missione (articolo 2, commi 2 e 3 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l'orario di lavoro e l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

Il comma 2 dell'articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (*Indennità di missione*) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, venga anche attribuita un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l'effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell'articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (*Trattamento assicurativo e pensionistico*) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "*Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento*" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione

sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l'applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

A sua volta, la legge 308/1981, recante "*Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti*", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza di vedova o di orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumuli con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di "speciale elargizione". La prima è disciplinata dall'articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.³ La seconda, prevista dall'articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell'art. 1 della stessa l. 308/1981 e

³ Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante "*Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero*" e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell'adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L. n. 393/2000 reca "*Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania*". L'articolo 4-ter, come modificato dal decreto-legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l'articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio.

Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l'articolo 4-ter in commento prevede l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall'articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un'attività lavorativa, per i profili

professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

L'articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (*Personale in stato di prigionia o disperso*) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L'articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (*Disposizioni varie*) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall'articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell'articolo 3, lettera *b*) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L'articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (*Personale civile*) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all'articolo 6.

Infine, il comma 1 dell'articolo 13 (*Norme di salvaguardia del personale*), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni "Enduring Freedom" e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Con riferimento alle **altre disposizioni** richiamate dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame e di cui si prevede l'applicazione al personale che partecipa alle missioni internazionali si segnala che:

- l'articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede l'applicazione anche al personale della Guardia di finanza delle disposizioni

dell'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001 (*cf. supra*) in materia di partecipazione ai concorsi interni per il personale in servizio con riferimento al personale impegnato nelle missioni internazionali.

Il **comma 2** dell'articolo 15 del decreto-legge in esame stabilisce che per le missioni di cui al decreto-legge in esame, l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108/2009 è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Tuttavia per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, il comma 3 dell'articolo 15 individua basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse da quanto previsto dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003.

Nello specifico:

- a) la diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni *Resolute Support*, EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, compreso il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, nonché per il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, nonché per il personale impiegato nella missione di contrasto del *Daesh*;
- b) la diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;
- c) la diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP *Sahel Mali* e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritim e capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché al personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale della Repubblica di Gibuti,
- d) la diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles, nell'ambito della missione EUTM *Somalia*, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles.
- e) la diaria prevista, rispettivamente, per gli Stati Uniti d'America - New York e la Repubblica tunisina per il personale impiegato nella missione EUNAVFOR MED.

Il **comma 4** disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alla missione *Active Endeavour* nel Mediterraneo, EUNAVFOR MED e Atalanta.

Al personale citato il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno) e, per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Ai sensi del secondo periodo, del citato comma 4, al personale costituito dai volontari in ferma prefissata, di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2 del Codice dell'ordinamento militare (D.lgs n.66 del 2010) il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura prevista dall'articolo 9, comma 4, del DPR n.171 del 2007, secondo il quale il compenso nell'ambito delle risorse disponibili, è attribuito anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.

L'articolo 1791, commi 1 e 2 del Codice dell'ordinamento militare (Dlgs n.66 del 2010) prevede che ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^a classe e aviere, sia corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente (comma 1). Viene altresì stabilita la misura percentuale pari al 70 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

Articolo 6
(Disposizioni in materia penale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 2009, n. 12](#), e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del [decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 dicembre 2009, n. 197](#).

Identico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP), *United Nations Truce Supervision Organization in Middle East* (UNTSO), *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata *Multinational Force and Observers* in Egitto (MFO), nonché nelle missioni *Interim Air Policing* della NATO.

Il **comma 1 dell'articolo 5** rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008⁴, recante proroga della

⁴ D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, *Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.

partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009⁵.

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. n. 209 del 2008, si prevede:

- l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a, b, c, d*), 5 e 6, del D.L. n. 451 del 2001⁶;

Tale rinvio al decreto-legge sulla missione «*Enduring Freedom*» comporta, in particolare:

- l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;
- la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;
- la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
- che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Inoltre, l'articolo 5 del D.L. 209/2008 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria⁷.

In particolare, prevede che:

⁵ D.L. 4 novembre 2009, n. 152, *Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.

⁶ D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, *Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.

⁷ Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.

- al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, *accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata "Atalanta"*⁸ (art. 5, co. 4);
- nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);
- l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all' esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (art. 5, co. 6);
- possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei "pirati" (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lett. e) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone "per il tempo strettamente necessario al trasferimento" nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 6-bis).
- Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.

Attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:

- la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies):
 - alle direttive;
 - alle regole di ingaggio;
 - agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi opera una *scriminante*, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.

⁸ Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

Si ricorda peraltro che l'uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all'articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».

L'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:

- stabiliti dalla legge;
- stabiliti dalle direttive;
- stabiliti dalle regole di ingaggio;
- stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;
- imposti dalla necessità delle operazioni militari.

La disposizione richiama sostanzialmente l'art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato come *Eccesso colposo*), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»⁹.

Si ricorda, inoltre, che in base all'art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L'art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l'intenzione - quando «l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».

Il **comma 2** precisa, infine, che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle seguenti missioni:

- a) *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP)*;
- b) *United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO)*;
- c) *United Nations for the Referendum in Westwern Sahara (MINURSO)*;
- d) *Multinational Force and Observers (MFO)*: missione multinazionale in Egitto.
- e) Missione della Nato Interim *air Policing (IAP)*.

⁹ Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto legge in esame la *ratio* di questa disposizione deve essere individuata nel fatto che “in assenza della disposizione in esame, poiché le missioni di cui si tratta non sono disciplinate dal presente decreto, per il personale ivi impiegato opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede, tra l’altro, in simili contesti l’applicazione del codice penale militare di guerra”.

Articolo 7
(Disposizioni in materia contabile)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del [decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 dicembre 2009, n. 197](#).

Identico.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1.

L'**articolo 7** reca disposizioni in materia contabile.

Nello specifico, il **comma 1** dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

Il comma 1 dell'articolo 5 del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in

presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziata per le missioni internazionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007.

Il successivo **comma 2** prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1,2,3,4,8 e 9 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1 concernente la copertura finanziaria del provvedimento.

Articolo 7-bis
(Disposizioni in materia di intelligence)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di *intelligence* di contrasto, in situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero, con la cooperazione di forze speciali della difesa con i conseguenti assetti di supporto della difesa stessa.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalità indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle misure di *intelligence* di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, dell'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'articolo 17, comma 7, della legge 3

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

agosto 2007, n. 124.

4. Il comma 3 del presente articolo non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

5. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, può essere convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, in caso di situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale, secondo modalità stabilite con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette alle Camere una relazione sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.

L'**articolo 7-bis** reca disposizioni in materia di *intelligence*.

Esso riproduce sostanzialmente le disposizioni di cui all'art. 19 - avente identica rubrica - del ddl A.S. 1917-A noto come *legge-quadro missioni internazionali*, tuttora all'esame dell'Assemblea del Senato.

Il **comma 1** autorizza il Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), ad emanare disposizioni per l'adozione di misure di *intelligence* con la cooperazione di forze speciali della difesa con i conseguenti assetti di supporto della difesa

stessa, per situazioni di crisi o di emergenza all'estero che coinvolgano aspetti di sicurezza nazionale o per la protezione di cittadini italiani all'estero. L'emanazione delle disposizioni necessarie per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, deve avvenire sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, n. 124/2007.

Il **comma 2** stabilisce che delle misure di *intelligence* di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio informi il COPASIR con le modalità di cui all'art. 33, comma 4 della richiamata legge.

Il richiamato art. 33 al comma 4 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri informa il COPASIR circa le operazioni condotte dai servizi di informazione per la sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte normalmente previste dalla legge come reato ma autorizzate da disposizioni di legge quali l'art.18 della richiamata legge e l'art. 4 del D.L. n. 144/2005 (recante misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale), come modificato dalla l. 133/2012 e da ultimo dal D.L. n. 7/2015 (recante contrasto al terrorismo e proroga missioni). Le informazioni devono essere inviate al COPASIR entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.

Il **comma 3** prevede che al personale militare impegnato nell'attuazione delle attività di *intelligence* si applichino le disposizioni penali che prevedono l'applicazione: del codice penale militare di pace, della competenza del tribunale di Roma prevista dall'art. 5 del D.L. n. 209/2008, della scriminante (circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità) per chi faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio, agli ordini legittimamente impartiti, prevista all'art. 4 commi 1-*sexies* e 1-*septies* del D.L. n. 152/2009 e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'estensione delle garanzie funzionali previste per il personale dei servizi di informazione, di cui all'art. 7 della l. n. 124/2007.

Tale ultima disposizione, in particolare prevede che quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività d'*intelligence* sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione per la sicurezza, in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di informazione per la sicurezza era indispensabile ed era stato autorizzato secondo le procedure previste dall'art. 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell'applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

Il **comma 4** precisa che le previsioni di cui al comma 3 non si applicano in nessun caso ai crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione, previsti dagli artt. 5 e ss. dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato con legge n. 232/1999.

Il **comma 5** prevede che il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica possa essere convocato dal Presidente del Consiglio in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti della sicurezza nazionale, con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione, secondo modalità stabilite con apposito Regolamento. Le disposizioni regolamentari vengono emanate con DPCM, previo parere del COPASIR e sentito il Comitato interministeriale stesso.

Si ricorda che il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico.

Il **comma 6** stabilisce che, trascorsi 2 anni dall'entrata in vigore della legge in esame, il COPASIR trasmetta una Relazione al Parlamento sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.

Articolo 8

(Iniziativa di cooperazione allo sviluppo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 38.500.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo.

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti in loco.

3. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari,

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 38.500.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati e a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, **Nepal**, **Haiti**, Etiopia, Repubblica Centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Palestina, **Ucraina**, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi, nonché per contribuire a iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo.

2. *Identico.*

3. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati **nel** sito **internet** istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, **aggiornato semestralmente**.

Il **comma 1** autorizza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 38.500.000 euro ad integrazione degli stanziamenti della legge 26 febbraio 1987, n. 49 – recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo -, quali determinati dalla tabella C della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190)¹⁰.

Lo stanziamento è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile, in Afghanistan, , Etiopia, Repubblica centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, , Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina, nonché **Nepal, Haiti ed Ucraina - aggiunti a seguito di modifica apportata dalla Camera -** e, in relazione all'assistenza ai rifugiati nei paesi ad essi limitrofi. Lo stanziamento è altresì volto a contribuire ad iniziative europee e internazionali in materia di migrazioni e sviluppo.

Ai sensi del **comma 2** il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative per la realizzazione dei fini umanitari nei paesi di cui al precedente comma 1, avvalendosi in prima istanza delle organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività che già operino *in loco*.

Il **comma 3** prevede che con gli stanziamenti del comma 1 verrà posto particolare riguardo – come già previsto dall'art. 8, comma 1 di un precedente decreto-legge in materia (D.L. n. 109/2014) - alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all'occupazione femminile; come anche alla tutela e promozione

¹⁰ Si ricorda che lo stanziamento previsto per le analoghe finalità dal decreto-legge n. 7 del 2015 (art. 17, comma 1), riferito al periodo gennaio-settembre 2015, era di 68 milioni di euro.

dei diritti dei minori e degli anziani, allo sviluppo delle capacità di autogoverno locale, alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, alla riabilitazione di feriti e mutilati, al contrasto all'epidemia del virus Ebola nei paesi colpiti.

Tali interventi saranno intrapresi in coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli *Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite*). Il sito istituzionale del MAECI (Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale) darà conto dei risultati ottenuti **semestralmente - come precisato a seguito di modifica apportata dalla Camera.**

E' da rilevare che nel presente provvedimento non è stata reiterata l'autorizzazione di spesa, per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, prevista dal pregresso decreto-legge n. 7 del 2015 (per un importo di 1.700.000 euro).

Si segnala che la legge 26 febbraio 1987, n. 49, cui si riferisce il comma 1, resta ancora in vigore fino al primo giorno del sesto mese successivo all'emanazione del regolamento di adozione dello Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'art. 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125, legge con la quale è stato innovato il quadro delle attività italiane nel campo dell'aiuto pubblico allo sviluppo. Il regolamento in questione è stato emanato con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale n. 113 del 22 luglio 2015: pertanto la decadenza della precedente normativa avrà corso il 1° gennaio 2016.

Si ricorda altresì che la legge di stabilità 2015, alla tabella C, ha previsto per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla [legge n. 49 del 1987](#), lo stanziamento di 180,46 milioni di euro per il 2015. Va inoltre segnalato che la legge di stabilità per il triennio 2016-2018 non riporta più in tabella C i capitoli della cooperazione a dono, proprio in conseguenza della nuova normativa di settore, e più precisamente della creazione e del necessario finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, cui tali finanziamenti afferiscono in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In relazione alle iniziative per lo sviluppo dell'Afghanistan, la relazione illustrativa segnala che i finanziamenti richiesti per l'ultimo trimestre del 2015 sono indirizzati a dare seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn, Tokyo e Londra. I settori prioritari indicati dall'Accordo di partenariato italo-afghano firmato nel gennaio 2012, la cui autorizzazione alla ratifica è intervenuta con la [legge 29 novembre 2012, n. 239](#), attengono prioritariamente alla *governance/rule of Law*, alle infrastrutture ed allo sviluppo rurale nonché ad ambiti trasversali come il miglioramento della condizione femminile, la sanità e la protezione del patrimonio culturale.

Il mantenimento degli impegni della Comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è infatti un elemento centrale del *Mutual Accountability Framework* concordato alla conferenza di Tokyo del luglio 2012 e delle prospettive dell'Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro della missione ISAF.

Con riferimento all'Iraq, secondo la relazione illustrativa l'aiuto si concentrerà prioritariamente sui bisogni urgenti dei rifugiati e degli sfollati interni al paese, soprattutto in seguito all'acuirsi del conflitto e alla perdita di fatto della sovranità del governo centrale di Baghdad su vaste aree del paese oramai sotto il controllo dello Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIS), con conseguente massiccio afflusso di popolazione soprattutto nel Kurdistan iracheno. L'intervento italiano è finalizzato anche alla tutela di alcuni siti archeologici in collaborazione con l'UNESCO.

Per quanto riguarda gli interventi in Siria e paesi limitrofi, la relazione illustrativa prevede un approccio regionale, onde far fronte anche alle esigenze umanitarie dei profughi in fuga dal conflitto che riescono a giungere nei paesi vicini. Parte di tali interventi riguarderà l'accesso ai servizi di base, la protezione dei minori e l'equità di genere - inclusa la lotta alle violenze sessuali. Viene inoltre richiamata l'importanza della partecipazione italiana ai fondi fiduciari regionali per la crisi siriana, specialmente al Fondo fiduciario europeo *Madad Fund*, istituito nel dicembre 2014 con fondi dell'ENI e compartecipazione italiana - l'Italia è tra l'altro vicepresidente permanente del Fondo. Ulteriori finanziamenti saranno destinati dalla cooperazione allo sviluppo italiana per l'emergenza regionale dei rifugiati, i quali, in fuga dalla crisi siriana, superano ormai i 4 milioni di persone, presenti in Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed Egitto.

La Palestina sarà oggetto d'interventi a livello bi- o multilaterale, volti soprattutto alla ricostruzione delle strutture civili a Gaza dopo il conflitto dell'estate 2014.

Inoltre, negli ultimi tre mesi del 2015 la relazione evidenzia che i finanziamenti previsti dall'articolo in commento saranno impiegati per continuare l'azione a sostegno della stabilizzazione e dello sviluppo in Libia, ove l'aggravamento delle condizioni della sicurezza lascia temere una possibile grave crisi umanitaria, e dunque si preparano azioni di aiuto d'emergenza soprattutto a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione. Qualora poi la prospettiva di un accordo tra le diverse fazioni in lotta giungesse finalmente a realizzarsi, vi è l'intenzione italiana di esercitare un ruolo di primo piano negli sforzi per la ricostruzione del paese - soprattutto nei settori sanitario e della sicurezza alimentare -, nell'ambito della programmazione congiunta che a questo scopo verrà messa in campo dall'Unione europea.

La Somalia continuerà nel periodo di riferimento ad essere obiettivo di prim'ordine della cooperazione italiana, facendo seguito agli impegni della Conferenza di Bruxelles del settembre 2013 e del Forum ad alto livello di Copenhagen del novembre 2014. In quest'ambito l'Italia è particolarmente impegnata nella realizzazione dell'obiettivo 5 il del cosiddetto *Somali Compact*, dedicato ai redditi e ai servizi. Per quanto riguarda il versante più propriamente umanitario, l'assenza di minime condizioni di sicurezza obbligherà a privilegiare il canale multilaterale della cooperazione, per progetti individuati dalle Nazioni Unite o dal Comitato della Croce Rossa internazionale.

In Sudan la cooperazione italiana si è vista affidare dalla Commissione europea il primo programma di cooperazione delegata nel paese, per il rafforzamento del settore sanitario in alcuni stati orientali della federazione sudanese - il tutto nel quadro della prosecuzione dei processi di consolidamento della pace dopo gli accordi del 2006. Più in generale il settore sanitario sarà oggetto, assieme all'istruzione e alla lotta alla povertà in ambito rurale, dell'azione di sostegno nei riguardi dell'intero territorio sudanese. Particolarmente "sensibile" il settore del controllo e della gestione dei fenomeni migratori nel quadro del cosiddetto "Processo di Khartoum", e a tali attività l'Italia intende partecipare congiuntamente con gli altri paesi europei interessati

dall'impatto migratorio. Nel Sud Sudan l'accento verrà posto soprattutto sulle attività umanitarie, in considerazione del permanere di una crisi grave, servendosi a questo scopo anche dell'attività di organizzazioni non governative.

Ugualmente cruciali per i flussi migratori sono l'Etiopia e paesi del centro Africa, segnatamente la regione del Sahel e il Mali, come anche la Repubblica centrafricana: in tutti questi scenari particolare rilevanza assumeranno gli interventi per la sicurezza alimentare e la tutela dell'infanzia.

Per quanto concerne il Pakistan, gli sforzi della cooperazione italiana si indirizzeranno prevalentemente al settore dello sviluppo rurale, con i connessi servizi di base e accesso all'energia.

Infine in Myanmar l'azione italiana si indirizzerà, attraverso l'UNESCO, a rafforzare la capacità delle istituzioni locali nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del paese.

Articolo 9

(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Ad integrazione dello stanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni con la legge 17 aprile 2015, n. 43, è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 372.614, anche per l'invio in missione in Libia di esperti per fornire assistenza alle autorità libiche e sostenere il processo di stabilizzazione del Paese.

1. Ad integrazione dello stanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, **dalla** legge 17 aprile 2015, n. 43, è autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 372.614, anche per l'invio in missione in Libia di esperti per fornire assistenza alle autorità libiche e sostenere il processo di stabilizzazione del Paese.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 1.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica.

2. *Identico.*

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.100.000 per l'erogazione di contributi volontari in favore dello *United Nations System Staff College* (UNSSC) di Torino, dell'Unione per il Mediterraneo, del Dipartimento degli Affari Politici e dell'Inviato Speciale per la Siria delle Nazioni Unite, nonché dell'Istituto italo-

3. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

latino americano.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 1.800.000 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative dell'OSCE e al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

4. *Identico.*

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 10.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

5. *Identico.*

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2015, la spesa di euro 157.520 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per

6. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

Il **comma 1** dell'articolo in commento autorizza per l'ultimo trimestre del 2015 la spesa di 372.614 euro ad integrazione dello stanziamento già disposto dal precedente decreto di proroga delle missioni internazionali (il richiamato D.L. n. 7 del 2015) all'articolo 18, comma 2, ove per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2015 si autorizzava la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto.

Il **comma 1** in esame specifica che l'integrazione del finanziamento è disposta anche per l'invio in missione in Libia di esperti a sostegno delle autorità libiche e del processo di stabilizzazione del paese.

Come specificato dalla relazione tecnica, tuttavia, il nuovo stanziamento riguarda esclusivamente la Libia.

Il **comma 2** integra per l'ultimo trimestre del 2015 gli stanziamenti previsti dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180, “ *Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale*” , autorizzando la spesa di un milione di euro, finalizzata ad iniziative di sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa subsahariana, nell'America latina e nella regione dei Caraibi¹¹.

Come specificato dalla relazione tecnica, lo stanziamento riguarda principalmente interventi nella regione del Corno d'Africa, per rafforzare le capacità operative della polizia somala e far favorire il dialogo tra i vari livelli di autorità del paese. L'Italia intende altresì sostenere l'attività dell'IGAD, l'organizzazione regionale che raggruppa i paesi del Corno d'Africa. Per quanto concerne l'America latina particolare enfasi è posta sulla creazione di capacità potenziate nella lotta alla criminalità organizzata, con particolare riguardo al contrasto in Messico alle attività del narcotraffico. Nei Caraibi l'intervento italiano si configura come sostegno alla candidatura del nostro Paese al Consiglio di sicurezza dell'ONU nel biennio 2017 2018, offrendo una riedizione del corso formativo della Guardia di finanza a beneficio di diversi paesi della regione.

¹¹ Il precedente decreto-legge n. 7 del 2015 prevedeva invece, per le medesime finalità, uno stanziamento di 2 milioni di euro.

Il **comma 3** autorizza per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015 la spesa di 1.100.000 euro per contributi volontari in favore di diversi organismi: lo *Staff College* delle Nazioni Unite con sede a Torino, l'Unione per il Mediterraneo, le attività del Dipartimento affari politici e dell'Inviato speciale per la Siria delle Nazioni Unite, l'Istituto Italo latinoamericano (IILA).

La relazione tecnica, ricordato che lo *Staff College* delle Nazioni Unite svolge attività di formazione e aggiornamento del personale dell'ONU, spiega come in base all'Emendamento all'Accordo di sede tra Italia e Nazioni Unite a suo tempo firmato a Torino il 16 settembre 2003, il nostro Paese si è impegnato a un contributo annuo allo Staff College di 500.000 euro. In considerazione tuttavia del ritardo nell'iter di ratifica dell'Emendamento all'Accordo del 2003, si rende necessario erogare il contributo relativo al 2015 con un diverso provvedimento normativo - per l'appunto il decreto-legge in esame.

Per quanto concerne il contributo per il Dipartimento affari politici e per l'Inviato speciale dell'ONU per la Siria, esso è finalizzato a rilanciare l'iniziativa politica internazionale per la soluzione della crisi in atto in quel paese.

Il contributo all'Unione per il Mediterraneo è finalizzato a consentire al nostro paese di allinearsi ai maggiori paesi donatori dell'UPM, anche al fine di poter realizzare progetti italiani su canali europei, varati in seno all'Unione per il Mediterraneo.

Infine, il contributo all'Istituto italo-latinoamericano è volto essenzialmente a mantenere l'impegno italiano assunto con la Convenzione costitutiva dell'Istituto medesimo, ratificata dall'Italia con la legge n. 794 del 1966.

Il **comma 4** destina, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, 1.800.000 euro alla partecipazione italiana alle iniziative dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), nonché al Fondo fiduciario dell'Iniziativa centro-europea (INCE) istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

L'Iniziativa centro europea (INCE) è partita nel 1989 con la partecipazione iniziale di Austria, Ungheria, Italia e della ex-Jugoslavia, allo scopo di alimentare lo sviluppo politico e socioeconomico della regione, superando ormai anacronistiche linee di divisione all'interno dell'Europa. In riferimento ai paesi partecipanti allora al di fuori dell'Unione europea, l'INCE si è sforzata di accrescerne le capacità di consolidamento istituzionale ed economico, avvicinandole di fatto al quadro giuridico europeo. Nel 1992 il Governo italiano ha costituito il Fondo fiduciario INCE presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), al fine di dare maggiore forza all'attuazione degli scopi fondamentali dell'INCE medesima. Il Fondo fiduciario ha condotto attività principalmente nel campo della cooperazione tecnica, somministrando circa 18 milioni di euro equivalenti per vari progetti. I principali programmi del Fondo fiduciario sono stati il programma di attività di cooperazione, il programma per gli scambi di tecnologie e il programma di cooperazione tecnica. Non a caso il Fondo fiduciario è stato costituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con la quale condivide le strategie di settore, come anche con altre istituzioni di sviluppo internazionali operanti

nella regione, tra le quali la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

Si segnala che l'articolo 2, comma 11 del decreto-legge 228 del 2010 ha autorizzato nella prima metà del 2011 la spesa di 1 milione di euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario INCE. Si ricorda altresì che l'articolo 6, comma 7 del decreto-legge 114 del 2013 ha autorizzato, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2013, la spesa di 1.150.000 euro per assicurare, tra l'altro, la partecipazione italiana al Fondo fiduciario INCE. Il citato D.L. n. 109/2014, all'art. 9, comma 4 ha previsto fondi finalizzati tra l'altro alla partecipazione al Fondo fiduciario INCE. Da ultimo, il già richiamato D.L. n. 7/2015 ha autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per assicurare la partecipazione italiana, tra l'altro, al Fondo fiduciario INCE.

La relazione tecnica al provvedimento in esame permette di disaggregare lo stanziamento del comma 4 in rapporto alle diverse finalizzazioni, come segue:

- 1.300.0000 euro per le operazioni di diplomazia preventiva e di cooperazione dell'OSCE;
- 500.000 euro al Fondo fiduciario INCE presso la BERS.

Il **comma 5** autorizza la spesa, negli ultimi tre mesi del 2015, di 10 milioni di euro per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva ("anche informatica" secondo la modifica recata dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 2/2014), delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Tale fondo è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2004 ([legge 24 dicembre 2003, n. 350](#)), articolo 3, comma 159. Tale finanziamento, secondo la disposizione in esame, è finalizzato anche all'eventuale sistemazione del personale impiegato in aree di crisi in alloggi provvisori, per ragioni di sicurezza.

La relazione tecnica evidenzia come la norma sia collegata all'elevarsi del livello delle minacce verso gli obiettivi occidentali, come dimostrato anche dall'attacco terroristico del luglio 2015 al Cairo, che ha comportato gravi danni agli uffici della cancelleria consolare dell'Ambasciata d'Italia. Tra l'altro, la relazione tecnica sottolinea come i fondi destinati alla sicurezza non siano soggetti a particolare tutela, in quanto conglobati negli stanziamenti relativi alla spesa per acquisto di beni o servizi, e quindi negli ultimi anni soggetti a notevole riduzione.

Il **comma 6** autorizza negli ultimi tre mesi del 2015 lo stanziamento di 157.520 euro per l'invio in missione o in viaggio di servizio del personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, nonché per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del MAECI inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare. Il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al presente comma sono resi

pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

Anche con riferimento alla presente disposizione, la relazione tecnica per i profili di interesse del MAECI assicura il finanziamento dell'invio di personale del Ministero presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia e Pakistan.

Articolo 10
(Regime degli interventi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9, si applica la disciplina di cui [all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1 agosto 2014, n. 109](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 ottobre 2014, n. 141](#). Per gli interventi di cui all'articolo 8, resta fermo quanto disposto dall'articolo 32, commi 1 e 2, della [legge 11 agosto 2014, n. 125](#).

Identico.

2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1 ottobre 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

Il **comma 1** prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 8 e 9 si applica la disciplina precedentemente prevista (con validità dal 1° luglio al 31 dicembre 2014) dall'art. 10, comma 1 del citato D.L. n. 109/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 141/2014.

Con specifico riferimento agli interventi previsti all'articolo 8, resta fermo il disposto dell'articolo 32, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 125 del 2014: i commi 1 e 2 in oggetto prevedono la continuità nella operatività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo fino alla data del 1° gennaio 2016, a decorrere dalla quale gli stanziamenti determinati annualmente in tabella C della legge di stabilità per la cooperazione a dono, unitamente alla responsabilità per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo dell'Italia, sono trasferiti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo,

che subentra alla Direzione generale con le modalità previste nel regolamento di attuazione della legge n. 125 del 2014.

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari delle numerose deroghe contenute nelle disposizioni dell'articolo 10 in commento: in particolare, in riferimento alle deroghe ai limiti di spesa per autovetture si prevede un maggiore onere di 26.000 euro; in ordine alla disapplicazione delle disposizioni per i contratti a tempo determinato l'onere previsto è pari a 149.150 euro; infine, in relazione alla disapplicazione delle disposizioni sul conferimento di incarichi e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, viene stimato un maggiore onere di 290.900 euro. In tutti questi casi la copertura delle maggiori spese suddette si rinviene a valere sui fondi previsti all'articolo 8, comma 1 del decreto- legge in esame.

Analogamente a quanto previsto in precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, la disciplina richiamata dalla prima parte del comma 1 in commento – come evidenzia la relazione illustrativa – presenta un carattere derogatorio rispetto al quadro normativo vigente in tema di conferimento di incarichi di consulenza, di invio di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione in missioni di pace dell'OSCE e dell'Unione europea, di contratti per acquisti e lavori, di limiti di spesa imposti dalla normativa vigente per la manutenzione e l'uso dei veicoli, nonché di acquisto di mobili e arredi.

Più in dettaglio, il comma 1 dell'art. 10 del D.L. 109/2014 ha rinviato a sua volta al comma 1 dell'art. 10 del D.L. n. 2/2014, il quale ha previsto l'applicazione della disciplina di cui all'articolo [6, commi 11, 12 e 13](#), del [decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° febbraio 2013, n. 12](#), nonché all'articolo [5, commi 1, 2 e 6](#), e all'articolo [7, comma 1](#), del [decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 dicembre 2013, n. 135](#).

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 10 del D.L. 109/2014 prevede la non applicabilità degli articoli 14 e 15 del recente decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale -, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014: si tratta in questo caso di disposizioni miranti al controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 14); e al contenimento della spesa per autovetture (articolo 15).

I commi 11, 12, e 13 dell'art. 6 del D.L. n. 227 del 2012 sono relativi a: spese per il personale MAECI che partecipa a missioni di gestione crisi (comprese missioni PESD), agli Uffici dei rappresentanti speciali dell'UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestarsi nel corso del periodo (comma 11); spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari (comma 12); spese per l'invio in missione di personale del MAECI in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché spese per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan (comma 13).

L'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e l'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 sono relativi a: spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo (art. 5, comma 1); spesa per personale a Herat e in Somalia (art. 5, comma 2); spese di vitto e alloggio per il

personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione (art. 5, comma 6); disposizioni relative al regime degli interventi (art. 7, comma 1).

In ulteriore specificazione, va segnalato che il richiamato articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 5 e 6 (del medesimo D.L. 114/2013) si applica la disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227. L'art. 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 prevede altresì la non applicazione, alle iniziative di cooperazione disciplinate agli artt. 5 e 6 del medesimo D.L., di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Si descrive qui di seguito brevemente il contenuto dei suddetti riferimenti normativi.

Il comma 1, art. 7 del D.L. n. 227/2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 5 e 6 (del medesimo D.L. 227/2012), a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

Il comma 2 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale - quale individuato dall'articolo 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. L'indennità è calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D. n. 941/1926 in riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Si ricorda che l'art. 16 della legge n. 49 del 1987 individua le diverse figure professionali costitutive del personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che risultano essere: personale del Ministero degli Affari esteri; non più di 7 magistrati ordinari o amministrativi, o avvocati dello Stato; esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato; personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in *deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali*; non più di 30 funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali e con contratto di diritto privato. La disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16 della legge 49/1987 è regolata dal DM 29 novembre 2011, n. 223.

Il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dal Capo II - ovvero le iniziative di cooperazione allo sviluppo, il sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione - ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) - recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con modificazioni dalla legge n. 219/2013. L'art. 57 del D.lgs. n. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che, ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte.

La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il

comma 7 dell'art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti. Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003, poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 10 luglio 1996, n. 347, - convertito con modificazioni dalla legge 426/1996 -, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.

Lo stesso comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche relativamente all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti, nonché all'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali, previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.

Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente. In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco.

La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. E' inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno, possano esserlo nell'anno successivo. Il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 165/2003 estende la deroga, prevista dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 - recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica -, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

L'articolo 5, comma 1-*bis*, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-*bis*, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 165/2003 autorizza il Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del richiamato D.lgs.

n. 165 - si ricorda che l'art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi diverse modifiche, da ultimo con la sostituzione ad opera dell'art. 4, comma 1 del D.L. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).

Il comma 5 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 227/2012 dal regime restrittivo di cui all'art. 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dalle disposizioni dell'art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010, prevedendo al contempo che agli effetti derivanti da tale disapplicazione si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui ai medesimi articoli 5 e 6. Si ricorda che l'art. 60, comma 1 del D.L. n. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato allo stesso D.L. 112/2008. L'art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.

A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

L'art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010 prevede che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

Il comma 6 consente di conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla Pubblica amministrazione, per le finalità di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 227/2012. Lo stesso comma 6 stabilisce che gli incarichi siano affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero, qualora il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste, a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi.

Le disposizioni cui si intende derogare sono contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 citato, all'articolo 6, comma 7, che limita, a partire dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009, e all'articolo 9, comma 28; nell'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che prevede la riduzione del 10% dei compensi per incarichi di consulenza rispetto a quelli alla data del 30 settembre 2005; nell'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2009, la quota di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, passi dal 40 al 30% di quella sostenuta nell'anno 2004; nell'articolo 7, commi 6 e 6-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano, a determinate condizioni e

con procedure trasparenti, il conferimento di particolari incarichi ad esperti in possesso di comprovate qualifiche, con contratti individuali di lavoro autonomo, nei casi ove le amministrazioni pubbliche non siano in grado di far fronte con il personale di servizio alle esigenze che si presentino; nell'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 10, infine, sottrae i pagamenti di importo non superiore ai diecimila euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 227/2012, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il **comma 2** dell'articolo 10 in esame contiene una norma di salvaguardia oltre la scadenza (30 settembre 2015) del precedente D.L. (n. 7 del 2015) di proroga delle missioni internazionali, convalidando gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° ottobre 2015 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge stesso. La convalida di cui sopra avviene tuttavia nei limiti delle risorse stanziare per gli articoli 8 e 9 del decreto-legge in esame.

Articolo 11
(Copertura finanziaria)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

- | | |
|---|---|
| 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, pari complessivamente a euro 354.100.162 per l'anno 2015, si provvede: | 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, pari complessivamente a euro 354.144.102 per l'anno 2015, si provvede: |
| a) quanto a euro 10.670.252, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; | a) identica; |
| b) quanto a euro 154.400.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23; | b) identica; |
| c) quanto a euro 116.833.724, mediante corrispondente utilizzo del contributo aggiuntivo per la concessione della proroga dei diritti uso in banda 900 e 1800 MHz in tecnologia GSM, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, già versato all'entrata del bilancio dello Stato; | c) identica; |
| d) quanto a euro 4.807.948, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono | d) identica; |

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

e) quanto a euro 58.458.104, mediante una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2015, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2015. Nelle more della definizione dei suddetti interventi di riprogrammazione, sono accantonate le risorse corrispondenti all'importo di cui al primo periodo assicurando comunque la prosecuzione degli interventi previsti dal presente decreto fino al 31 dicembre 2015. Per le finalità di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa;

f) quanto a euro 8.930.134, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

e) identica;

f) identica;

f-bis) quanto a euro 43.940, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. All'articolo 5, comma 5-quater, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a euro 794.395 per l'anno 2016, a euro 779.275 per l'anno 2017, a euro 1.569.196 per l'anno 2018 e a euro 4.076.030 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2. Identico.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Identico.

L'articolo 11, comma 1, come modificato dalla Camera dei Deputati reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del decreto-legge in commento, ovvero dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, pari complessivamente a **euro 354.144.102** - anziché euro 354.100.162 come originariamente previsto - per l'anno 2015.

Tale importo è reperito mediante le seguenti coperture:

- a) quanto ad euro 10.670.252, mediante riduzione del Fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 1, comma 1240 della legge finanziaria 2007;
- b) quanto ad euro 154.400.000, mediante riduzione della dotazione del fondo previsto all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo della legge 11 marzo 2014, n. 23;

- c) quanto ad euro 116.833.724, mediante corrispondente utilizzo del contributo aggiuntivo per la concessione della proroga di utilizzazione sulla banda 900 e 1800 MHz della tecnologia GSM, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, contributo aggiuntivo già versato all'entrata del bilancio dello Stato;
 - d) quanto ad euro 4.807.948, mediante utilizzo dei rimborsi corrisposti dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito di operazioni internazionali di pace, rimborsi di cui all'articolo 8, comma 11 del decreto-legge 78 del 2010, i quali, precisa la norma, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame non siano stati ancora riassegnati al Fondo per le missioni internazionali, e che restano acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato;
 - e) quanto ad euro 58.458.104, mediante riprogrammazione straordinaria del Ministero della difesa, in relazione all'anno 2015, delle spese correnti iscritte nel proprio stato di previsione, riprogrammazione da effettuare entro il 30 ottobre 2015. Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more della definizione degli interventi di riprogrammazione vengono accantonate risorse corrispondenti all'importo di 58.458.104 euro, nel contempo assicurando la prosecuzione degli interventi previsti dal decreto-legge in esame fino al 31 dicembre 2015;
 - f) quanto ad euro 8.930.134, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «*Fondi di riserva e speciali*» della missione «*Fondi da ripartire*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI.
- f-bis) introdotta dalla Camera dei Deputati:** quanto a euro 43.940, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo interventi strutturali di politica economica istituito presso il MEF di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n. 282.

In ordine a quanto precede si precisa:

lettera a): si ricorda che l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (capitolo 3004).

Il comma 5 dell'articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.

Successivamente, il comma 27 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il 2011 un incremento di 750 milioni di euro

dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.

L'anno successivo il comma 18 dell'art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell'art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l'importo di 1.400 milioni di euro.

L'art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (cd. *Spending review*) ha disposto ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'incremento della dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 – nel contempo l'art. 7, comma 19 ne aveva disposto la riduzione di 8,9 milioni per il 2012. Successivamente, il comma 252 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha disposto un incremento delle dotazioni del Fondo pari a 614 milioni per il 2014. Con la legge di stabilità 2015 – legge 23 dicembre 2014, n. 190 -, art. 1, comma 178, il Fondo – che nelle previsioni di bilancio 2015 (cap. 3004/Economia e finanze) era dotato di circa 50 milioni di euro - è stato incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Le previsioni assestate 2015 hanno ridotto la dotazione del cap. 3004 a 464,3 milioni. Da ultimo, il disegno di legge di bilancio 2016 prevede per il cap. 3004 937,7 milioni di euro.

Lettera b): il fondo in questione è quello in cui confluiscono le maggiori entrate derivanti eventualmente dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23 - “Delega al governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” -, e a valere sulle quali si dovrà effettuare compensazione nei confronti di altri decreti legislativi emanati in base alla medesima delega, che comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si ricorda altresì che il comma 1 dell'articolo 16 della richiamata legge di delega in materia fiscale ha previsto al primo periodo che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale *complessiva* a carico dei contribuenti.

Lettera c): il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 – “Codice delle comunicazioni elettroniche” – all'art. 25 reca le disposizioni in ordine all'*autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*.

Lettera d): il sistema dei rimborsi delle Nazioni Unite per i Paesi partecipanti ai contingenti militari e di polizia dell'ONU si basa dal 1996 sul sistema del *Contingent Owned Equipment* (COE), il quale risulta sua volta accentrato sul Memorandum d'intesa, accordo formale e vincolante, negoziato tra l'ONU e il Paese che fornisce il

contributo, che stabilisce le responsabilità e i requisiti del personale, dei mezzi e dei servizi di supporto da fornire alla missione. Il *Memorandum* d'intesa viene sottoscritto dai rappresentanti del *Department of Field Support* dell'ONU e della missione permanente presso le Nazioni Unite del paese contribuente. I coefficienti di rimborso vengono rivisti ogni tre anni da un gruppo di lavoro COE presso l'Assemblea Generale dell'ONU. Dopo il dispiegamento del contingente, hanno luogo ispezioni di verifica da parte del personale COE in teatro e la relazione, inviata ai quartieri generali, viene confrontata con il *Memorandum* d'intesa. Solo previa verifica, si procede al calcolo del rimborso che viene erogato nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.

Il **comma 2** dell'articolo 11 in commento modifica il comma 5-quater dell'articolo 5 del più volte citato decreto-legge 109 del 2014, mediante l'aggiunta di una disposizione per la quale agli ulteriori oneri derivanti dal comma 5-ter (del medesimo articolo 5) si provvede con corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica previsto dall'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.

Si ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge 109 del 2014 detta disposizioni in materia di personale: in particolare, il comma 5-ter prevede il riconoscimento della protezione internazionale, e la possibilità di ingresso nel territorio nazionale italiano, per i cittadini afgani che abbiano effettuato prestazioni con carattere di continuità a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF, e nei cui confronti sussistano motivi di ritenere che la loro permanenza in Afghanistan li esponga al rischio di gravi danni personali. La protezione internazionale si estende anche al coniuge, ai figli e ai parenti entro il primo grado, e si estende per 36 mesi, con possibilità di proroga per circostanze straordinarie non superiore a due successivi periodi di sei mesi. Il successivo comma 5-quater ha rinvenuto la copertura degli oneri derivanti dal comma 5-ter, stimati in 789.921 euro per il 2014, 4.739.525 euro per il 2015, il 2016 e il 2017 e 3.949.604 euro per il 2018.

Il comma 2 in commento quantifica gli ulteriori oneri derivanti dal comma 5-ter in 794.395 euro per il 2016, 779.275 euro per il 2017, 1.569.196 euro per il 2018 e 4.076.030 euro per il 2019.

Il fondo per interventi strutturali di politica economica è stato previsto dal comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 282 del 2004, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica. In particolare, il fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Alla dotazione iniziale del fondo hanno concorso le maggiori entrate, valutate in 2,215 miliardi di euro per il 2005, derivanti dalla proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi, prevista proprio dall'articolo 10 del decreto-legge 282 del 2004.

Infine, in base al **comma 3**, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

